



# CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Art. 1, commi 1051-1063 - Legge di Bilancio 2021  
(L. 30 dicembre 2020, n. 178)

## COS'È E A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a struttura produttive ubicate nel territorio dello Stato.

## PERIODI DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta, spetta, con differenti aliquote, alle imprese che effettuano investimenti:

- a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

## INVESTIMENTI AMMISSIBILI E RELATIVE ALIQUOTE

Si riportano di seguito, suddivise per tipologia di investimento, le aliquote del credito imposta, la soglia massima di investimento e il periodo di riferimento dell'investimento.

	Investimenti complessivi	16.11.2020 – 31.12.2021/30.06.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022/30.06.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022
Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito di imposta	Credito di imposta
Bene materiale "ordinario"	Fino a € 2 mln	10% (15% per investimenti propedeutici allo smart working)	6%
Bene immateriale "ordinario"	Fino a € 1 mln	10% (15% per investimenti propedeutici allo smart working)	6%
Bene materiale All. A (Legge di bilancio 2017)	Fino a € 2,5 mln	50%	40%
	Oltre € 2,5 Fino a € 10 mln	30%	20%
	Oltre € 10 Fino a € 20 mln	10%	10%
Bene Immateriale All. B (Legge di bilancio 2017)	Fino a € 1 mln	20%	20%

Nota: Gli Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella legge di Bilancio 2020. Di seguito si riportano, suddivise per tipologia di investimento, la soglia massima di investimento, le aliquote del credito imposta e il numero di quote annuali in cui il credito è utilizzabile.

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali
Bene materiale "ordinario"	Fino a € 2 mln	6%	5
Bene materiale All. A (Legge di bilancio 2017)	Fino a € 2,5 mln	40%	5
	Oltre € 2,5 Fino a € 10 mln	20%	5
	Oltre € 10 mln	0%	0
Bene immateriale All. B (Legge di bilancio 2017)	Fino a € 700 K	15%	3

## SPESE ESCLUSE

- Mezzi di trasporto indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR
- Beni per i quali il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
- Beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

## TERMINI E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non riconducibili a 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni relativi a investimenti 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per beni strumentali non riconducibili a 4.0, ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per beni non riconducibili a 4.0

## ADEMPIMENTI FORMALI

In relazione agli investimenti dell'**allegato A** e dell'**allegato B** annessi alla Legge di Bilancio 2017, con **costo di acquisizione unitario superiore a Euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata**, redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione previsti per suddetti beni. In caso di beni con **costo unitario inferiore o uguale a Euro 300.000** resta ferma la **facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante**, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l'esplicito riferimento alla legge che introduce l'agevolazione. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio verranno stabiliti da apposito decreto direttoriale.

## CUMULABILITA'

Non è possibile cedere il credito d'imposta ottenuto ai sensi del Piano Transizione 4.0, ma è possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**. Se il bene oggetto di agevolazione è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive locate all'estero, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisizione/interconnessione, il credito d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta nel periodo d'imposta della cessione e/o destinazione del bene.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109 (deducibilità dei componenti negativi), comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).